

*Il Tribunale del mondo. La giustificazione del diritto penale internazionale: analisi, critica, alternative*<sup>1</sup>.

L'affermazione del diritto internazionale penale è stata accolta con grande entusiasmo da parte non solo di giuristi e studiosi di questioni internazionali, ma anche di attivisti per i diritti umani. I tribunali penali internazionali sono stati considerati un importante passo verso l'effettiva protezione dei diritti umani e l'affermazione della pace, da realizzare attraverso la punizione dei più orribili crimini che possano essere commessi: crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio.

Il grande interesse suscitato dal diritto internazionale penale sembra però aver lasciato sullo sfondo alcune domande fondamentali: come si giustifica l'esercizio del potere punitivo internazionale? Chi ne è titolare e in virtù di cosa?

Da queste riflessioni e da questi interrogativi prendono avvio le ricerche presentate nel volume *Il tribunale del mondo*, che indagano in una prospettiva filosofico-politica e filosofico-giuridica la giustificazione del diritto internazionale penale. L'assunto metodologico fondamentale che le anima consiste nel muovere dal contesto del diritto internazionale e della politica globale, nella convinzione che il problema della giustificazione del diritto internazionale penale possa essere efficacemente affrontato solo tenendo conto delle specificità del contesto globale.

L'indagine intorno alla giustificazione del diritto internazionale penale si articola, nelle mie pagine, in tre parti: una prima descrittiva, una seconda critica e una terza propositiva.

Nella prima parte presento il diritto internazionale penale: la sua evoluzione storica, l'orizzonte teorico di riferimento e infine gli argomenti che hanno sostenuto la sua creazione e che giustificano il suo utilizzo.

Mancando studi in cui questi ultimi sono presentati sistematicamente, offro anzitutto una ricognizione degli argomenti utilizzati a sostegno del diritto internazionale penale rintracciabili in tre tipi di fonti. In primo luogo analizzo i documenti dei tribunali stessi: statuti, sentenze e rapporti annuali. In secondo luogo prendo in considerazione la dottrina

---

<sup>1</sup> Bologna, Libri di Emil, 2010.

giuridica, in riferimento soprattutto ai lavori di Kai Ambos, Antonio Cassese, Michael Köhler e Gerhard Werle<sup>2</sup>. Infine analizzo la tradizione filosofica di quella declinazione del cosmopolitismo che affida alle istituzioni giuridiche il compito di garantire pace e ordine a livello internazionale, con particolare riferimento ai lavori di Hans Kelsen e Jürgen Habermas, oltre che di Norberto Bobbio e Luigi Ferrajoli<sup>3</sup>. Da questa ricognizione emergono alcuni argomenti di giustificazione trasversali e comuni a tutti i tipi di fonti analizzate, identificabili in quattro tesi principali. Le prime tre giustificano il diritto internazionale penale in riferimento ai risultati attesi. Il diritto internazionale penale sarebbe in primo luogo in grado di porre fine all'impunità per crimini internazionali. Attraverso la punizione dei responsabili, il diritto internazionale penale contribuirebbe in secondo luogo alla pacificazione delle relazioni internazionali. In terzo luogo il diritto internazionale penale contribuirebbe all'affermazione di un *rule of law* globale, essendo esso stesso riconducibile al modello dei sistemi penali garantisti. Il quarto argomento giustificativo si riferisce infine alla fonte dell'autorità del diritto internazionale penale, che sarebbe espressione delle esigenze di giustizia della società internazionale.

Le tesi giustificative del diritto internazionale penale sono caratterizzate dalla medesima assenza di autonomia concettuale nei confronti dello studio del diritto e della politica nazionali che Martin Wight denunciava negli anni Sessanta a proposito della teoria delle relazioni internazionali<sup>4</sup>. Esse sono infatti elaborate attraverso schemi concettuali e categorie interpretative attinte dallo studio della politica statale. Alla luce di questa considerazione le tesi giustificative sono valutate criticamente nella seconda parte del libro, in riferimento sia alla loro fondatezza empirica, sia alla loro validità teorica, sia infine alla loro desiderabilità etico-politica.

Vorrei concentrarmi qui sulla quarta tesi, secondo la quale il diritto internazionale penale

---

<sup>2</sup> K. Ambos, *Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts. Ansätze eine Dogmatisierung*, Berlin, Duncker & Humblot, 2002; A. Cassese, *Lineamenti di diritto internazionale penale*, Bologna, Il Mulino, 2005; M. Köhler, *Zum Begriff des Völkerstrafrechts*, „Jahrbuch für Recht und Ethik“, XI (2003), 435-467; G. Werle, *Völkerstrafrecht*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007<sup>2</sup> (tr. it. a cura di A. di Martino, *Diritto dei crimini internazionali*, Bologna, Bononia UP, 2009).

<sup>3</sup> H. Kelsen, *Peace through Law*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1944 (tr. it. *La pace attraverso il diritto*, Torino, Giappichelli, 1990); J. Habermas, *Kants Idee des Ewigen Friedens – aus dem historischen Abstand von 200 Jahren*, in “Kritische Justiz”, XXVIII (1995), pp. 293-319 (trad. it. in Id., *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica*, Milano, Feltrinelli, 1998, pp. 177-215); N. Bobbio, *Il problema della guerra e le vie della pace*, Bologna, Il Mulino, 1997<sup>4</sup> e Id., *Il terzo assente*, Torino, Edizioni Sonda, 1989; L. Ferrajoli, *La sovranità nel mondo moderno*, Milano, Anabasi, 1995 e Id. *Principia Juris. Teoria del diritto e della democrazia*, Vol. 2 *Teoria della democrazia*, Roma-bari, Laterza, 2009<sup>2</sup>.

<sup>4</sup> M. Wight, *Why is There No International Theory?*, in H. Butterfield, M. Wight, *Diplomatic Investigations. Essays in the Theory of International Politics*, London, Allen&Unwind, 1966, pp. 17-34.

darebbe voce ai valori della società internazionale. Sul piano empirico, a questa pretesa si contrappone il rifiuto di molti stati e di quasi intere regioni del globo di aderire allo Statuto della Corte penale internazionale. Nel volume propongo di interpretare questa discrepanza empirica come riflesso di antinomie teoriche; come riflesso, in particolare, della dipendenza dell'analisi teorica sul diritto internazionale penale dalle categorie concettuali elaborate nella dimensione interna. La deduzione è evidente: come il diritto penale nazionale è chiamato a difendere i valori fondamentali di una data società, così il diritto internazionale penale è chiamato a difendere gli interessi fondamentali della società internazionale. La società internazionale, tuttavia, non è assimilabile a una società nazionale, e se è possibile ipotizzare al suo interno un consenso universale sulla condanna dei crimini internazionali, altamente problematico è invece rintracciare un simile accordo sul diritto penale di stampo occidentale come mezzo migliore per contrastare tali crimini.

L'analogia su cui si basano le giustificazioni del diritto internazionale penale non è solo teoricamente fallace. Essa, come ha sostenuto Danilo Zolo, è espressione di un modello teorico etno- e stato- centrico: il termine di paragone, al quale le relazioni internazionali vengono assimilate, non è infatti *un* sistema nazionale qualsiasi<sup>5</sup>. Al contrario è il modello statale così come si è imposto e sviluppato a partire dall'epoca moderna in Europa, e come è stato teorizzato nella tradizione filosofico-giuridico e filosofico-politica di matrice europeo-occidentale.

Nella terza parte del volume esploro possibili alternative all'attuale configurazione del diritto internazionale penale e al suo apparato teorico.

Sul piano empirico, ai tribunali penali internazionali possono essere contrapposte esperienze che si richiamano a modelli di giustizia tradizionali non-occidentali, come le corti *gacaca* in Ruanda, o al modello della *restorative justice*, come la Commissione di verità e riconciliazione sudafricana. La presentazione di queste diverse opzioni, ciascuna delle quali ha peraltro sia vantaggi che svantaggi rispetto all'opzione penale, non ha l'obiettivo di proporre la loro imposizione come modello universale in sostituzione al diritto internazionale penale. Al contrario, essa ha l'obiettivo di scalfire la convinzione che il diritto penale sia l'unica risposta possibile ai crimini internazionali, mostrando che esiste una pluralità di opzioni che possono essere adottate a seguito di massicce violazioni dei diritti umani.

---

<sup>5</sup> D. Zolo, *I signori della pace. Una critica del globalismo giuridico*, Roma, Carocci, 2001.

Sul piano teorico presento la prospettiva interciviltà elaborata da Onuma Yasuaki<sup>6</sup>, come modello teorico alternativo, che si propone di superare l'etnocentrismo e lo stato-centrismo che come abbiamo visto caratterizzano la prospettiva teorica che giustifica il diritto internazionale penale. La prospettiva interciviltà affronta l'analisi e l'interpretazione dei problemi che trascendono i confini nazionali nel contesto dell'esistenza di diverse civiltà che si sono succedute, sono coesistite e coesistono sul pianeta<sup>7</sup>. Onuma individua alcune grandi sfere di civiltà, come la civiltà di matrice europea, quella asiatica e quella islamica, ma rifiuta qualsiasi concezione statica, essenzialista ed esclusiva di civiltà.

Rispetto al tema qui trattato, la prospettiva interciviltà permette di interpretare le adesioni alla Corte penale internazionale, il più "universale" dei tribunali penali internazionali, ponendo l'accento su alcuni elementi che passerebbero invece in secondo piano in un'analisi condotta in una prospettiva puramente internazionale. La prospettiva interciviltà mostra che l'universalità dell'accettazione della Corte è molto più lontana di quanto possa apparire dalla prospettiva internazionale. Se da quella prospettiva più della metà degli stati del mondo hanno aderito alla Corte, nella prospettiva interciviltà assume un rilievo centrale il fatto che l'accettazione della Corte penale internazionale è molto elevata all'interno della civiltà europea e occidentale, mentre è estremamente limitata nelle aree riconducibili a civiltà che, come quella islamica e cinese, hanno per lungo tempo adottato visioni del mondo diverse da quella eurocentrica. Essa pone inoltre l'accento sul fatto che la percentuale della *popolazione* mondiale i cui stati di appartenenza hanno ratificato lo Statuto della Corte penale internazionale è inferiore rispetto alla percentuale degli *stati* che hanno ratificato lo Statuto della Corte. Significativo è il fatto che gli stati più popolosi del mondo, Cina e India tra tutti, non hanno ratificato lo statuto della Corte.

Sulla base di questa ricognizione e delle riflessioni elaborate nelle prime due parti del volume, delinea in conclusione alcune linee-guida per il superamento del modello euro- e stato-centrico del diritto internazionale penale. Assumo la corrispondenza alle nozioni di giustizia valide all'interno delle società delle vittime e dei responsabili delle violazioni come criterio principale per valutare la legittimità delle reazioni ai crimini internazionali. Lo strumento penale sarebbe allora, secondo la mia proposta, solo *una* delle possibili soluzioni, per la quale sarebbe opportuno optare solo nei casi in cui rispecchiasse la nozione di

---

<sup>6</sup> Il nome dell'autore è riportato qui secondo il sistema giapponese che antepone il nome di famiglia (Onuma) al nome proprio (Yasuaki). Si veda Onuma Y., *Pitfalls of Internationalization*, "IHJ Bulletin", IV (1984), 4, pp. 1-5.

<sup>7</sup> Y. Onuma, *A Transcivilizational Perspective on International Law. Questioning Prevalent Cognitive Frameworks in the Emerging Multi-polar and Multi-civilizational World of the Twenty-first Century*, Leiden, Nijhoff, 2010.

giustizia condivisa all'interno della o delle civiltà coinvolte. Accanto e in alternativa alla soluzione penale dovrebbero dunque essere attuate risposte diverse, che si fondano sulle esigenze delle comunità che coinvolgono, e non alle supposte, o imposte, esigenze della "comunità internazionale".